

CCXCIX.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* — *Congedi* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Si riprende la discussione generale sul disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza »* (Numero 947-A) — *Parlano i senatori Di Camporeale, relatore* (pag. 10346), *Polacco* (pag. 10347), *Tamassia* (pag. 10348), *Paternò* (pag. 10350), *De Blasio* (pag. 10353), *Todaro* (pag. 10357, 10365), e *Gabba* (pag. 10359) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 10349, 10356, 10360, 10365) — *Ripresa della discussione: discorso del ministro dell'istruzione pubblica* (pag. 10360) — *Chiusa la discussione generale si approva un ordine del giorno del senatore Dallolio* (pag. 10365) — *Sull'art. 1 fanno osservazioni i senatori Tamassia* (pag. 10366), *Ciamician* (pag. 10366), *Mazzoni* (pag. 10366), *Luciani* (pag. 10368), *Dini* (pag. 10368, 10370), *Tommasini* (pag. 10368), *Grassi* (pag. 10320), *Di Camporeale, relatore* (pag. 10369, 10370) e *il ministro della pubblica istruzione* (pag. 10370) — *Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta* — *Risultato di votazione* (pag. 10371).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Autorizzazione al Governo di concedere la piccola cittadinanza » di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella

seduta 3 maggio 1913, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« MARCORA ».

Do atto all'on. Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal dott. Emilio Engel, figlio del nostro defunto collega, ricevo il seguente telegramma:

« Profondamente commosso e riconoscente per la manifestazione di omaggio che l'Alto Consesso da Lei presieduto ha voluto fare alla memoria del mio compianto genitore, prego,

anche a nome della famiglia, l'E. V. di essere interprete della mia viva gratitudine presso il Senato ».

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Barbieri e Marazio domandano un mese di congedo ed il senatore Serena otto giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini;

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza.

Prego l'onor. senatore segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procedo all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
« Sul conferimento della libera docenza » (N. 947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Sul conferimento della libera docenza ».

È ancora aperta la discussione generale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'altro ieri, nel rispondere ai senatori Polacco e Mazzoni sono incorso in una inesattezza che devo rettificare e di cui fin d'ora chiedo scusa al Senato. I senatori Polacco e Mazzoni avevano mosso obiezione alla disposizione transitoria dell'art. 8 ed io risposi che disposizioni simili si riscontravano in molte altre leggi e citai particolarmente quella riguardo all'Ispettorato del lavoro. La mia memoria mi tradì. Io facevo parte di quella Commissione ed un articolo di questa natura era nel progetto dell'Ufficio centrale

come disposizione transitoria: senonchè il ministro, intervenuto nella Commissione, dichiarò che egli prendeva impegno di non procedere a nomine di ispettori del lavoro durante le more del progetto, e aggiunse che, in caso di assoluta necessità, si sarebbe attenuto alle nuove norme del progetto medesimo; ragione per cui l'Ufficio centrale trovò superfluo mantenere quest'articolo. Io forse non ero presente a quell'ultima seduta, o non lo ricordai più.

Fui esatto invece quando affermai che vi sono altre leggi in cui disposizioni consimili si trovano. Non ho avuto tempo di fare lunghe ricerche, ma per intanto posso citare un esempio che conferma la mia affermazione e che anzi è caratteristico. E tale esempio ha anche il vantaggio di essere recentissimo. Si tratta di una legge votata dal Senato e dalla Camera un paio di mesi fa, della legge sulle Borse. In questa legge, di cui fu relatore il nostro collega Rolandi-Ricci, non solo vi sono delle disposizioni transitorie le quali tolgono perfino l'esercizio della carica di agente di cambio a coloro che già ne erano investiti quando non versino una cauzione assai maggiore di quella provveduta prima, e non si mettano in regola con altre disposizioni speciali della legge, ma si arriva anche più in là: all'articolo 63 si dichiara che gli agenti non forniti dei requisiti voluti dalla nuova legge, anche quando siano già nell'esercizio della loro funzione dal 15 maggio 1908, decadono. Ed il relatore senatore Rolandi-Ricci così spiega questa disposizione nella sua relazione: « La data del 15 maggio 1908 è una data di catenaccio e fu posta e deve essere mantenuta. Quelli che entrarono in Borsa a fare la suddetta professione dopo quella data (e notate che si trattava di una legge votata cinque anni prima e quindi ha un effetto retroattivo che risale a cinque anni) sapevano che era in corso di elaborazione una legge che precludeva loro l'ammissione alle negoziazioni e alla grida e laddove la modificazione condurrebbe ad inconvenienti » ecc. ecc.

Qui dunque abbiamo proprio il caso che fa per noi, con questa aggravante, che si tratta di una retroattività che non è limitata a poche settimane o mesi, ma che risale a cinque anni. Di più si toglie il diritto di esercizio della loro professione a coloro che già ne erano regolarmente investiti e la esercitavano in conformità delle leggi allora vigenti.

Nella legge che stiamo discutendo nulla di tutto questo.

Quando si stabilisce che d'ora innanzi l'abilitazione alla libera docenza dovrà essere concessa con le norme più severe stabilite dalla nuova legge, non si opera alcuna lesione di diritti acquisiti. Trattasi soltanto di candidati che finora non hanno altro titolo che quello di avere avanzato domanda per essere sottoposti ad un esame. Non si toglie loro il godimento di un diritto, non si disconoscono servizi prestati, o sacrifici fatti.

Essi potranno ottenere la libera docenza anche con le nuove norme, semprechè dimostrino di avere i requisiti voluti. Si cambia soltanto la procedura, adottandone una più severa, ma non è mutata la materia dell'esame, la sua natura o il suo carattere. Con nuove norme si vuol raggiungere lo stesso scopo: l'accertamento dell'idoneità del candidato a coprire l'ufficio al quale aspira. Che a questo accertamento si arrivi con un metodo di esame o con un altro, non mi pare che costituisca quella lesione di diritti, che l'on. senatore Polacco ha voluto vedere in questa disposizione.

Con lo stesso ragionamento si potrebbe dire che costituiscono una lesione di diritti quelle modifiche che si fanno ai sistemi degli esami nelle scuole secondarie per il passaggio da una classe ad un'altra con o senza esame o con una punteggiatura più o meno alta e così via dicendo.

Anche qui si potrebbe dire, con lo stesso ragionamento: chi si è iscritto ad un corso credendo di dover dare l'esame in un certo modo o di esserne esentato vede leso il suo diritto quando sia stabilito che l'esame deve svolgersi in un modo diverso.

Questo per la disposizione transitoria.

E, giacchè ho la facoltà di parlare, mi preme di rettificare un piccolo errore di stampa incorso nel resoconto sommario. Sono 262 le domande di libera docenza presentate nel primo trimestre di quest'anno, non 162 come è stato stampato sul resoconto sommario. Rammento ancora che nel corrispondente trimestre dell'anno passato le domande non furono che 105. Abbiamo dunque un incremento, dovuto alla preoccupazione di questa legge, di circa 150 o 160 domande.

L'eloquenza di queste cifre mi dispensa da qualunque commento. Io confido nella loro virtù

persuasiva. Cifre come queste non possono che impressionare il Senato, come hanno impressionato me.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Io non rispondo a ciò che or ora ha esposto l'onorevole nostro collega Di Camporeale.

Verrà il momento di trattarne quando si discuterà l'art. 8, ed allora io lascerò la difesa delle mie opinioni al collega Del Giudice, che ho visto con molto piacere aggiungersi a me. Egli con la sua grande autorità di giurista svolgerà una già diramata proposta di emendamento al progetto di legge, con la quale chiede addirittura la soppressione dell'art. 8.

Se anche oggi mi sono iscritto a parlare, è per un doveroso, brevissimo chiarimento di altra natura.

Io debbo essere stato molto infelice nel mio discorso dell'altro ieri se all'onorevole relatore è potuto sembrare che io venissi qui ad allargare il campo di un disaccordo che era già per me abbastanza spiacevole.

No, la relazione elaboratissima dell'onorevole Di Camporeale ha fedelmente rispecchiato i due soli punti del mio disaccordo da lui e dagli altri colleghi dell'Ufficio centrale, ed io tengo a dichiarare che in tutto il resto sono pienamente solidale con i miei egregi colleghi.

Ho detto soltanto, rammemorando il punto di pura necessità finanziaria che, per dichiarazione autorevolmente fatta in nome dell'onorevole ministro in seno della Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, fu movente unico del progetto di legge, ho detto soltanto che a qualcuno avrebbe perciò potuto sembrare che la complessa questione della libera docenza dovesse rimanere *in tutto il resto* impregiudicata. Ma, poichè l'onorevole ministro ne ha invece preso occasione per regolare altresì il modo di conferimento della docenza, sino a questo punto ho plaudito e plaudo alla severità che informa il disegno di legge.

Solo quando l'Ufficio centrale volle fare un passo più in là, radicalmente innovando il progetto ministeriale anche sul punto del pagamento dei docenti, dichiarai che mi tenevo ligo all'originario progetto, anche perchè spesso il meglio è nemico del bene e con l'allargare la portata del progetto di legge si creava il peri-

colo di comprometterne forse nell'altro ramo del Parlamento la riuscita, il che ne farebbe cadere la parte pur da tutti riconosciuta eccellente; e in questo dubbio avevo meco l'onorevole ministro stesso, che le medesime cose espose in seno all'Ufficio centrale.

Il dissenso dunque non era di principio, ma di opportunità del momento; sul terreno morale su cui fu portata la questione non c'è mai stato, non c'è, non può esserci dissenso di sorta e quindi, specialmente dopo le parole roventi che io ebbi contro gli scandali da tutti deplorati, non è il caso che io aggiunga verbo.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Chi ha visto da vicino in quale modo funzioni in Italia l'istituto della libera docenza, chi desidera realmente che questo corrisponda all'alto suo ufficio didattico e scientifico, non può non applaudire alle proposte fatte del ministro dell'istruzione per disciplinarla, in quanto che esse tendono a por riparo agli eccessi, agli scandali, che noi deploriamo, pur riconoscendo la utilità sua nell'insegnamento superiore. E chi asserisce essere in noi disegno di spegnere la libera docenza profondamente si inganna, giacchè non è a dirsi che curare, medicare significhi spegnere od allargare il male. Noi dobbiamo coraggiosamente affrontare questa riforma, senza preoccuparci di quanto fuori di quest'Aula si possa proferirsi senza attendere il giudizio dell'altro ramo del Parlamento. Il quale, non inferiore al Senato, nella tutela della cultura e nel fervore verso il progresso scientifico, quando saranno conosciute le nostre deliberazioni, diverrà indubbiamente fautore della nostra riforma, la quale, lo ripeto, non porta preconcetti contro la libera docenza, ma invece parte dal puro desiderio del bene, dallo stesso riconoscimento dell'utilità che questo istituto ha ora ed in altri tempi reso alla cultura nazionale.

Ciò premesso, io debbo sinceramente compiacermi del disegno ministeriale ed associarmi in gran parte alle proposte del nostro Ufficio centrale. Però mi si consentano alcune osservazioni circa l'art. 1° e specialmente circa il lasso di tempo, che deve decorrere dalla laurea alle prime pratiche per giungere alla libera docenza, e circa il modo con cui la Commissione che questa conferisce viene nel progetto ministeriale e dall'Ufficio centrale ad esser composta.

Il progetto ministeriale, come vedete, stabiliva che dovessero decorrere almeno quattro anni dalla laurea prima che si iniziassero gli atti del conferimento della libera docenza. Periodo di maturanza scientifica assai opportuno, parmi, per coloro che vogliono darsi a studi ed insegnamenti, che, più che l'ispirazione geniale ben rara per quanto desiderata, si rafforzano e si integrano dal contatto con la realtà, con i mezzi di ricerca, con le stesse disformità dei tipi comuni dei fatti esaminati. Fino coloro che si vogliono dare agli studi storici o filosofici non possono mancare, anche se sieno uomini di genio, di preparazione, di familiarità con le fonti, le biblioteche, i seminari scientifici. Accordando facoltà a chi è appena appena laureato di presentarsi agli esami di libera docenza si favoriscono gli audaci, gli avventurieri, gli improvvisatori, gente fatale anche nell'arte, che vive di ispirazione strettamente personale.

Di più si verrebbe con questo metodo a favorire la specializzazione fin dai primi anni di studio; specializzazione la quale conduce ad una coltura unilaterale, gretta, impotente a comprendere i legami che stringono i fatti tra loro, impotente a far assurgere ad una sintesi organica, poichè il fatto minuscolo nel suo isolamento meschino ottunde la vista, direi, la sensazione delle leggi e delle connessioni dei fatti naturali. E se pensate alla necessità didattica di questa preparazione dei sensi, a questa educazione della mente al contatto della realtà, e se pensate che cinque sestimi di liberi docenti attuali appartengono alla classe delle scienze mediche e naturali, comprenderete gli immensi danni che si nascondono in questa affrettata e quasi industriale preparazione di liberi docenti. Mi si risponde che con questa specie di vincolo cronologico, in apparenza tirannico e pedantesco, si impedisca all'uomo superiore di poter spendere nel tempo più breve le benedizioni del suo genio.

Mi direte che v' hanno dei giovani, che possono, appunto per questo dono geniale, anche senza vincoli, essere degnissimi dell'insegnamento. Auguriamoci, illustri colleghi, che questi soli splendano sull'Italia nostra e sieno molti. Ad essi ci inchineremo e ad essi applicheremo non le nostre povere leggi comuni, ma l'entusiasmo e la devozione illimitata. Ma voi sapete che le leggi rappresentano delle medie, e che come tali si devono liberalmente e giustamente

applicare alla mentalità media, la quale per sfortuna nostra è la prevalente ed informa di sé insegnanti ufficiali e liberi docenti. Ed io vi rispondo che per l'uomo veramente superiore la nostra legge Casati all'art. 69 e la legge universitaria presente all'art. 24 provvedono affinché la scuola e l'umanità anzi non sieno private di questa loro luce superna.

Ma scendiamo a terra e pensiamo alla realtà comune della vita e della nostra cultura; e pensiamo a quei provvedimenti che, come quelli che propongo, mirano a dare all'insegnamento la garanzia dell'onestà scientifica, della preparazione didattica del futuro insegnante. Gli uomini di genio avranno modo di imporsi, di risplendere. Contentiamoci di esser medici coraggiosi, null'altro; ossia riformatori coraggiosi che non vogliono uccidere ma salvare, salvare. Ogni esitazione nel caso presente sarebbe debolezza, sarebbe venir meno al dovere che abbiamo tutti di tutelare la dignità e la efficacia del nostro insegnamento superiore.

E questa mia proposta avrebbe anche l'intento di servire come di filtro, di arresto alla valanga degli aspiranti alla libera docenza.

Nè mi si obietti che il rigore della Commissione, quale è voluto dalla legge presente, sarà freno a queste impazienze premature. Rispondo ancora che le Commissioni non poche volte, anche con le migliori intenzioni, non sanno resistere alle pressioni, agli assedi abilmente organizzati.

Passo alla seconda mia osservazione circa la composizione della Commissione che dovrà conferire la libera docenza.

Questa Commissione, a mio avviso, è troppo ristretta; amerei fosse composta, anziché di quattro insegnanti ufficiali, di sette. E ciò per evitare una oligarchia troppo permanente, tendente ad impersonare rigidamente idee, forse simpatie, od avversioni sia pure oneste di scuola. Allargando il numero dei commissari, si evita il pericolo di un'oligarchia dominante e si dà campo ancora alle rappresentanze di taluni insegnamenti speciali, che possono esser sacrificate alla dittatura della specialità fondamentale, la sola forse rappresentata e forse non strettamente competente nel giudicare delle conquiste particolari di queste branche non rappresentate o insufficientemente protette a causa dell'ombra, cui sono condannate.

Io confido che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro vorranno far buon viso a queste mie proposte, le quali partono dall'esperienza pur troppo abbastanza lunga della vita universitaria e dal desiderio che insegnanti ufficiali e liberi docenti cooperino all'elevazione della cultura, al rigoglio della vita scientifica nella nostra Università.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi;

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra;

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro d'America;

Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta;

Concessione di un assegno annuo alla vedova ed agli orfani dell'ammiraglio Augusto Aubry;

Conversione in legge del Regio decreto 28 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari della Regia marina destinati in Libia.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Sull'esercizio delle farmacie».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla libera docenza.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Signori senatori; non abituato a parlare sovente in quest'Aula, e tanto meno a parlare di argomenti che si riferiscono alla pubblica istruzione, prendo oggi la parola con vero rinascimento, tanto più che la mia voce, negli intenti eguale a quella di tutti gli altri oratori, potrà nella forma sembrare una voce stonata. Ma ho riflettuto che in questa specie di campagna contro la libera docenza, cui ha dato origine il modesto progetto di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione, non si è da taluno visto che un solo lato della questione ed ho rammentato un giudizio del Macaulay, il profondo storico, acuto conoscitore dell'anima umana e delle sue passioni, che in uno dei suoi celebri saggi ebbe ad affermare che nessun uomo, nemmeno dei più grandi menzionati dalla storia, potrebbe essere assolto da un giudice che fissi il suo occhio inesorabile sopra uno o due atti inescusabili della sua vita.

Qualche cosa di simile mi sembra che avvenga oggi. Nella relazione dell'Ufficio centrale è stato raccolto con cura, e con finezza, tutto quello che si poteva dire o è stato detto contro la libera docenza. È stato rammentato che della libera docenza fu detto che non poteva continuarsi nelle condizioni presenti, senza *troppo grande vergogna per il nostro Paese*; che è stata definita la *foglia più secca del nostro albero universitario*; che è stata giudicata una *truffa legalizzata*, e che rappresenta *uno scandalo che non può più oltre, nè deve, continuare*. E tutte queste cose forse sono state dette per i casi singoli ed in speciali condizioni. Ma da ciò venirne alla conseguenza generale che la libera docenza sia stata una piaga grandissima per la scienza e per l'Università italiana corre l'abisso.

Siamo proprio nel caso indicato dal Macaulay: se noi fissiamo l'occhio esclusivamente sopra uno o due punti deplorabilissimi dell'esercizio della libera docenza, possiamo venire a questa inesorabile condanna; ma se spaziamo su più grande campo, troveremo che la libera docenza ha pure delle grandi benemerienze.

Quando l'Italia sorse a nuova vita, fu sentito vivissimo il bisogno che anche nel sapere acquistasse quel posto che aveva perduto, e questo posto è stato acquistato mercè l'abnegazione e le virtù di pochi uomini volenterosi.

A questo nuovo risveglio scientifico, è dovere riconoscerlo, contribuì notevolmente la libera docenza, specialmente nelle scienze sperimentali, la parte cioè più moderna e veramente nuova dello scibile, che si è formata, può dirsi, dopo quel Medio Evo prolungato nel quale le ricerche sperimentali ed i liberi studi erano ostacolati da una rete tessuta dai tiranni e dalla Chiesa contro il libero sviluppo della mente umana. In quel momento gli uomini di scienza dovevano superare grandi difficoltà, le scienze cominciarono a progredire con una rapidità straordinaria.

La chimica, per esempio, che un secolo prima il Kant aveva escluso dal numero delle vere scienze dicendola niente altro che una accozzaglia di cognizioni disparate, non solo assurse in pochi anni a vera e propria scienza, ma da essa altri corpi di dottrina derivarono che costituiscono oggi da soli altre scienze. Lo stesso può dirsi per alcune scienze biologiche, lo stesso per la fisica. La batteriologia e la radiografia in questi ultimi anni hanno acquistato uno sviluppo per cui non basta più un professore per insegnarle. Ora, nel periodo di questa rapida evoluzione, per un accordo quasi istintivo fra professori ufficiali e liberi docenti, si poté nelle Università insegnare queste nuove branche delle scienze naturali che altrimenti vi sarebbero rimaste quasi sconosciute. Dunque, al progresso scientifico questi liberi docenti pur qualche servizio hanno reso; onde, se è giusto biasimare e correggere gli inconvenienti e gli abusi, è doveroso riconoscere la parte utile della istituzione.

Molti dei miei colleghi possono, come me, fare la difesa della libera docenza, perchè come me molti colleghi non l'hanno mai esercitata; ed io posso anche aggiungere che non ne ebbi mai nemmeno il titolo perchè i due anni, che vogliono ora portarsi a quattro, che debbono decorrere da quello della laurea per aspirare a questo titolo, non sono richiesti dalla legge per essere professori titolari dell'Università. Con la nostra legge si può essere professori titolari lo stesso anno in cui si è laureati, ed anche senza laurea e senza bisogno di assurgere al grado di sole o di lunare dell'Università; basta essersi procacciati con lavoro assiduo i titoli necessari a vincere il concorso.

Mai libero docente, la difesa mia della libera

docenza è dettata da amore alla verità e dall'interesse della scienza.

La libera docenza ha reso all'Italia degli eminenti servigi, ma essa è stata fomite di scandali grandissimi ed io, nell'esame di taluni casi singoli, non avrei difficoltà a sottoscrivere taluni dei più gravi giudizi. Ma forse il giudizio più grave dovrei dare non contro i giovani, che, animati d'amore agli studi, o per esigenze della vita, hanno cercato di trarre dall'esercizio della libera docenza i maggiori vantaggi, ma contro quei nostri colleghi, signori professori, che da professori ordinari hanno fatto dei corsi liberi e talvolta con spietata concorrenza ai liberi docenti. Ma questo vero scandalo è stato eliminato dall'ultima legge con una disposizione che è stata lungamente reclamata da quell'assemblea che presiede alla pubblica istruzione, che è stata anch'essa soggetto di vivaci critiche e della quale mi onoro di aver fatto parte assai lungamente.

Nella relazione altra cosa è detta che può essere suggestiva. Le nostre assemblee politiche conoscono per dolorosa esperienza che spesso le leggi che vogliono migliorare i pubblici servizi, in quest'epoca di vita intensa si fanno troppo rapidamente, e nelle affrettate discussioni finiscono per contenere disposizioni che producono più male che bene.

Ne nasce che sovente si sente ripetere: ritorniamo all'antico. È una giusta reazione contro i provvedimenti intempestivi! È detto nella relazione che la legge Casati voleva presso a poco quello che oggi si propone la nuova legge emendata dall'Ufficio centrale. È scritto: « Col sistema della legge Casati tutti i corsi universitari erano retribuiti dagli studenti. Lo Stato in sostanza faceva l'ufficio di cassiere, incassava le somme versate dagli studenti e le distribuiva agli aventi diritto. Gli'insegnanti, senza distinzione, non avevano veste di funzionari regolarmente retribuiti dallo Stato, ecc. ».

Cosicchè sembra che per la legge Casati l'insegnamento universitario non fosse un servizio di Stato, ma lo Stato, specialmente per i professori, non fosse che un cassiere che distribuisce le somme pagate dagli studenti.

Mi duole il doverlo dire: ma per quanta sia la autorità dei colleghi che compongono la nostra Commissione, io nella legge Casati non trovo nulla di tutto questo; trovo invece che

la legge Casati assegnava degli stipendi ai professori, e diceva soltanto che una parte delle tasse di iscrizioni pagate dagli studenti si doveva alla fine dell'anno distribuire ai professori, come si faceva e si fa tuttora in altri Stati.

Io ho voluto rileggere gli articoli della legge Casati ed ho trovato che è proprio così come dico. Il pensiero « ritorniamo all'antico » per questo caso non può invocarsi.

Ma passiamo oltre, e vediamo a cosa miri questa legge. Vi sono essenzialmente tre modificazioni: riforma del modo di concessione della libera docenza, e delle Commissioni esaminatrici; estensione del valore del titolo di libero docente; nuova forma di retribuzione dei liberi docenti.

Orbene, la libera docenza deve servire all'alto fine cui mira, d'integrare e completare gli studi in date Università, in relazione al numero dei professori ufficiali, al valore loro, alla loro competenza o meno in un nuovo ramo della stessa materia che professano ed anche in relazione alla loro età che può renderli meno assidui e certo meno atti a seguire il rapido progresso scientifico; sono queste le lacune che la libera docenza deve colmare, ed esse sono varie e diverse per ogni Università.

Bisogni di siffatta natura non sono generali, sono singolari e variano per ciascuna Università; quindi il criterio della legge Casati di lasciare a ciascuna Università la facoltà di scegliere quasi i liberi docenti e la facoltà di esercitare, come massima, la libera docenza nella sola Università che li ha nominati.

La libera docenza non è una necessità essenziale per l'Università, non rappresenta un dovere dello Stato, ma è un mezzo per integrare gli insegnamenti incompleti dei professori ufficiali, e per indirizzare gli studenti in quelle parti complementari di una scienza che pure è tanto necessario conoscere.

Per queste ragioni mi sembra preferibile il sistema antico a quello di sollevare la libera docenza ad una funzione così generale, con un esame solenne fatto nella capitale e col conseguente diritto di poter insegnare in tutte le Università. Mi pare che così facendo e con tutte queste difficoltà si esageri il significato ed il valore della libera docenza.

È poi domando ancora: in un momento in cui deve riformarsi tutta la complessa materia

dei nostri studi, quando esiste e lavora una Commissione che senza dubbio presenterà proposte che saranno ampiamente e largamente discusse, è opportuno in una cosa di limitata importanza, come questa, fare delle riforme così radicali? Il sistema che deve seguirsi nella concessione dell'abilitazione alla libera docenza, dovrà essere coordinato al metodo generale che si adotterà per tutti gli esami ed i concorsi.

E però non insisto nell'esaminare se il provvedimento che stiamo discutendo sia buono o cattivo, dico soltanto che non mi sembra questo il momento per provocarlo, tanto più che esso può presentare molti inconvenienti, quale quello di affidare ad una sola Commissione biennale tutta la sorte della libera docenza in una data materia, e l'altro di aumentare senza ragione le spese degli aspiranti alla libera docenza obbligandoli a venire tutti a Roma e via discorrendo.

Quanto poi alla proposta che si può aspirare alla libera docenza solo quattro anni dopo di avere conseguito la laurea, è bene rammentare che anticamente per la libera docenza non era neppur necessaria la laurea; bastava solo provare di conoscere degnamente la scienza che si voleva insegnare; si dava così mezzo agli studiosi, che avevano acquistato reputazione meritata, di arrivare all'insegnamento anche senza laurea. Ed era giusto, sia perchè il sapere vero non ha bisogno di bollo ufficiale, sia perchè vi sono delle carriere, nelle quali si può salire in alto senza bisogno della laurea, e nelle quali si acquistano cognizioni tecniche così importanti che non è nell'interesse del progresso lasciare disperdere, e che conviene portare dalla cattedra a cognizione del pubblico.

Ma si è voluta la laurea e sia. Potete star sicuri che non si è ottenuto forse altro risultato che chiudere la porta a pochissimi che avrebbero impartito i corsi liberi più efficaci.

Ora, si aggiunge l'obbligo dei quattro anni dalla laurea; ma, signori, si vuole proprio mirare ad intralciare la carriera degli studi a tutti coloro che non abbiano 100 mila franchi di rendita? Mi pare che a questo mirino, inconsapevolmente, alcune riforme.

Gli assistenti sono ridotti in condizioni miserrime, perchè non si danno loro che 1500 lire all'anno, con un concetto sbagliato ed iniquo

di perequazione fra gli assistenti delle più piccole Università e quelli delle maggiori, senza tener conto della diversità del lavoro in una grande Università e delle esigenze della vita in una grande città.

La riforma che sembrò un atto di giustizia conduce ad accrescere le difficoltà a reclutare gli assistenti fra i giovani più valorosi e promettenti, e bisogna per forza avvalersi di quelli che hanno mezzi di sussistenza propri, non essendo possibile pretendere che giovani laureati vivano, forse per un decennio, con poco più di 100 lire al mese, per il solo ideale dalla scienza.

La libera docenza è per il momento un'ancora di salvezza per gli assistenti che aggiungendo coi suoi proventi qualche altro introito all'irrisorio stipendio, possono tirare avanti alla meno peggio. Anche questo è un beneficio della libera docenza che deve renderci meno feroci anche contro i suoi difetti; ma non per questo bisogna lasciar correre, e non provvedere a rimuoverne anche subito i principali. Gravissimo è senza dubbio quello che emerge dalla lite mossa dai liberi docenti di Napoli contro lo Stato. La pretesa di avere diritto a tutto quello che gli studenti pagano per tasse è un assurdo, è una prepotenza che bisogna colpire senza esitazione.

In questo disegno di legge vi è un articolo che io vorrei fosse prelevato, quello in cui si propone che della somma che ciascuno studente paga non possa darsi ai liberi docenti che una aliquota di tre quinti, sembrami; io vorrei anche diminuire quest'aliquota a due quinti.

Ma questo solo è urgente, il resto non è necessario. Vi è un vento infido che colpisce la libera docenza e ne scopre tutti gli inconvenienti senza tener conto dei servizi, dei pregi di questa istituzione, ma non vorrei venisse danno alla scienza da una riforma venuta alla discussione, quasi per incidente, e certamente troppo affrettata.

Ed è questa la ragione per la quale ho parlato. La scienza italiana si avvia per un periodo di decadenza, e ad essa non sono estranee le nuove leggi di miglioramento. È inutile illuderci, noi stiamo distruggendo il vivaio degli uomini di scienza. La vita moderna presenta l'allettamento di lucrose carriere per coloro che hanno conseguito una laurea; ed i migliori, i più svelti non accettano i posti di assistenti

nei nostri laboratori per rimanere con lire 1,500 all'anno lorde, per un periodo di tempo che assorbe la loro giovinezza, tante sono ormai le difficoltà per ottenere una cattedra; alla carriera scientifica viene dunque fatalmente destinato quello che resta. E così si va alla decadenza di cui gli effetti, come sapete, non si vedono subito o nel volgere di uno o due anni, ma dopo trascorsi dei decenni, quando il rimedio ha bisogno di altri decenni per rendersi efficace. Andiamo piano adunque in queste riforme, signori miei; non ci lasciamo vincere da pregiudizi giustificati da fatti singoli, ma non giustificati dall'insieme delle cose.

Non mi resta che a parlare del pagamento diretto.

L'articolo aggiunto, secondo me, fu inopportuno, ad ogni modo doveva essere più preciso e più chiaro. È giusto che lo studente paghi, ma la conseguenza del pagamento diretto, come sembra proposto, è quella che nessuno s'iscriverà più ai corsi liberi. E questo sarà utile? È desiderabile da parte nostra? Miriamo a sbarazzarci dei liberi docenti e facciamo male. Dobbiamo renderne l'opera più utile e più efficace e togliere gli abusi! Quando ero Rettore, a qualche libero docente che non faceva il proprio dovere, non ebbi timore d'infliggere la più grave delle punizioni e rammentamento di avere ad uno ridotto le propine a tre cinquantonesimi e così via; taluno gridò, ma la maggior parte mi plaudirono.

Ma ritorniamo al pagamento diretto. La forma colla quale è scritto l'articolo non mi persuade. Leggo che « il libero docente *riscuoterà* da ciascuno studente od uditore iscritto al suo corso una somma che non sarà minore di quattro lire ». Era detto nel progetto ministeriale: « al libero docente spetta ». Questo mutamento della parola « spetta » in « riscuoterà » ha certo una importanza, perchè « spetta » può significare che vi sia chi incassa e poi distribuisce: la parola « riscuoterà » significa che lo studente deve pagare direttamente ed il professore prendere. È questo il pensiero della Commissione? Se è così, allora trovo ozioso confutare il sistema, tanto sembrami impossibile nella esecuzione. Quando riscuoterà? In principio o alla fine dell'anno? Se riscuoterà in principio, potrà non fare le lezioni: se riscuoterà alla fine, gli studenti se ne saranno già andati: ed allora che

cosa significa questo « riscuoterà »? Ma se il concetto è diverso e si vuole soltanto affermare il diritto alla somma non minore di quattro lire, chi stabilisce il limite al di sopra di questo minimo? Mi risponderete che lo stabilirà il regolamento. Ebbene, attenderemo questo regolamento. Ma non basta: questa somma sarà un di più che lo studente dovrà pagare oltre le tasse attualmente vigenti? Evidentemente sì: ed allora è una nuova tassa che s'impone, e lascio ai competenti il giudicare se lo Statuto consente che il Senato possa prendere l'iniziativa d'imporre una nuova tassa, anche così piccola, o se il progetto di legge non debba prima essere esaminato dalla Camera dei deputati.

E con ciò ho finito, rivolgendo calda preghiera al ministro ed all'Ufficio centrale di volere stralciare per ora quel solo articolo che serve a rimediare alla urgenza del momento, e rimandare tutto il resto a tempo più opportuno, quando si potrà coordinare la libera docenza coi bisogni della scienza e con tutto l'ordinamento dell'Università. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Onorevoli colleghi, io ho la profonda convinzione della bontà del progetto e faccio voti che presto, approvato dal Senato, diventi legge dello Stato. E ciò ardentemente desidero, specialmente perchè si ponga termine a quei gravissimi scontri, e, diciamolo pure, a quegli scandali enormi, dei quali si parla con lodevole sincerità e franchezza, e con così minuzioso dettaglio, confortato di cifre, nell'altrettanto precisa, quanto splendida relazione dell'Ufficio centrale del Senato.

Ma, appunto perchè profondamente convinto della bontà del progetto, io rispondo, per quanto modestamente, all'appunto che ad esso si è fatto, di offendere cioè i diritti quesiti, ed il principio della non retroattività della legge.

Dichiaro, coll'abituale schiettezza, che non riesco a capire quali siano questi diritti acquisiti ed in che modo il progetto li offenda, e che sarei grato, assai grato, a chi ha mosso l'accusa, se volesse chiarirmi su questo suo assunto, che a me pare del tutto infondato.

A me sembra che ci aggiriamo attorno a un equivoco che bisogna rimuovere. Per rimuoverlo, io ragiono così: È vero o no che quando questo disegno sarà diventato legge dello Stato,

tutti i laureati del regno, di qualunque Facoltà ed a qualunque disciplina appartengano, dovranno sottoporsi alle disposizioni della nuova legge, se vorranno aspirare alla libera docenza?

Potrebbero essi sostenere, che per essersi laureati prima dell'attuazione della nuova legge, hanno diritto al trattamento più blando della legge precedente?

Sarebbe una tesi delle più assurde che mai, e non credo si voglia giungere a simiglianti stranezze.

E quali diritti, di grazia, potrebbero essi vantare, pel solo fatto d'aver chiesto l'esperimento di esame prima che la legge andasse in vigore?

Certamente nessuno.

Eppure, il progetto ministeriale fa una eccezione e li favorisce, non ostante che molti di loro si siano affrettati a chiedere la libera docenza, per iscarsare il giusto rigore della legge che il Governo propone.

Ed è allo scopo appunto di giovare, che si è posta una disposizione transitoria nel progetto, la quale, in sostanza, dà valore di diritti acquisiti a delle mere speranze.

In altri termini, l'on. ministro, colla consueta benevolenza, ha detto così: tutti i candidati dovrebbero sottoporsi alle nuove disposizioni e subire un esame più rigoroso; ma io intendo di usare una certa larghezza, in pro di coloro che hanno inoltrata la domanda di concorso alla libera docenza, prima della presentazione del progetto di legge al Parlamento.

Vero è che l'Ufficio centrale del Senato ha limitata questa eccezione benevola, e diciamolo pure, di vero favore, alle sole domande di libera docenza, per le quali era già formata la Commissione esaminatrice, ma resta sempre il beneficio a vantaggio di coloro che, pur non avendo acquistato diritto veruno, si sottraggono ad un esame più rigoroso.

L'articolo 8, dunque, se ha un effetto retroattivo, lo ha unicamente per rendere migliore la condizione di quei laureati, che, in base alla legge ora vigente, nutriscono non altro che la speranza, in cuor loro, di ottenere l'abilitazione al libero insegnamento, mediante un facile esame, speranza che il disegno di legge ha fatto svanire.

Se è così, dove è l'offesa al principio della non retroattività? Si dovrebbe ringraziare il

ministro del riguardo che ha usato ai postulanti candidati; non accusarlo d'aver manomesso diritti acquisiti! Ond'è, che a coloro che propongono la soppressione dell'art. 8, preoccupati di non si sa quale dannosa efficacia retroattiva che esso spiegherebbe, io dico: ben venga questa vostra proposta.

Ben venga, perchè, soppressa quella disposizione transitoria, tutti, nessuno eccettuato, candidati o no, dovranno subire gli esami più rigorosi, a norma della nuova legge. Voi invece raggiungerete un fine diametralmente opposto a quello che vi proponete, poichè, colla soppressione di quell'articolo, verrete a privare coloro che han presentata la domanda, in tempo, della facoltà di esporsi alla prova più blanda, che richiede la legge ora vigente. Ve ne avverto lealmente. Voi, senza volerlo, rendete un cattivo servizio ai 200 e più laureati che si sono esposti all'esame, e temo che, dolenti di ciò, non abbiano a gridare *crucifige* contro di voi.

Volete, nonostante questo mio avvertimento, procurarvi il piacere (singolare davvero) di dire al ministro: *de bonibus operibus lapidamus te?* Volete proprio proporre la soppressione dell'art. 8, che favorisce le domande in corso dei vostri raccomandati? Accomodatevi pure; ne ho piacere; prometto, anzi, che mi associerò a voi, ma non per consentire, come voi vorreste, ad ulteriori, per quanto transitorie agevolazioni, ma perchè son del parere che quando si è presentato un disegno di legge, che toglie degli abusi, bisogna tagliar corto, bisogna affrettarsi a mandarlo in vigore, specialmente se dovrà risanare ambienti ed istituti.

E quali abusi siamo chiamati, Dio buono, a rimuovere!...

Abbiamo in Italia 2396 liberi docenti!!

Dal 1911 ad ora, in meno di due anni, da 1828 che erano allora, se ne è accresciuto il numero di ben 568 !!

Nell'ultimo quinquennio, se ne ne crearono 925. A momenti saranno più i professori che gli scolari! Nella sola Università di Napoli ve ne sono più di 500. Ivi la Facoltà di giurisprudenza è rappresentata da ben 68 professori liberi, quanti (come osserva la relazione) non ve ne sono in tutte le Università della Germania!

E non all'Università di Napoli soltanto, che

è la più popolosa, irrompe questa, sempre più grossa, valanga di dotti.

Ne è sovrabbondante il numero dovunque. E come si esercita, Dio mio, questo libero insegnamento!

Intendiamoci bene: parlo dei pochi, e son disposto ad ammettere che gli onesti siano legioni, e gl'indegni il decimo appena, ed anche meno, dei professori esercenti.

Ma pochi o molti che siano, e quando pur si ammettesse che, non per opera loro, ma pel difetto della legge vigente, avvengano gli scandali che si deplorano, non si potrebbe certo negare che essi avvengono.

Quattro ministri, e dei più autorevoli, hanno segnalato sconcezze ed immoralità, che fanno fremere e che consigliano provvedimenti radicali ed urgenti.

Quando si sa (e nessuno ne dubita) che per accaparrare la firma dello studente, lo si attende al varco, al suo arrivo dalla provincia, nello scalo ferroviario, e gli si fa intravedere che il professore sarà benevolo nella Commissione di esame; quando si sa che, non soltanto coll'opera di sensali, si ciruisce lo studente, ma che gli stessi professori, direttamente, ne sollecitano il favore, patteggiando con lui, promettendogli benevolenza agli esami, ed incitandolo a dare la firma con questo fervorino: *dopo tutto, voi non ci perdete nulla, perchè è lo Stato che paga* (e paga, purtroppo, più di 900,000 lire all'anno!). Quando si sa che lo studente, pur avendo firmato, non è obbligato a frequentare il corso e che alcuni professori, senza aver fatto lezione, hanno riscosso 5, 6 ed anche 7000 lire (lo assicura il Villari). Quando si sa finalmente (e risulta accertato dal rapporto di un ispettore del Ministero) che in una Università, un gruppo di professori va accaparrando le firme, si ha ben il dovere di accorrere ai ripari e di farla finita con siffatte vituperevoli e delittuose indecenze.

Finiamola, dico, una buona volta; facciamo presto a finirla, e soprattutto, non siamo qui a discettare di dritti più o meno quesiti, a bizantineggiare di retroattività di leggi, o che so io.

Altro che offesa al principio della non retroattività!

Se un appunto si può muovere al ministro è di essere stato troppo benevolo.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non si danno più i soldi.

DE BLASIO. Ne sono lieto.

Si dice: ma se l'Ufficio centrale ha parlato di legge di *catenaccio*; come si può dubitare di offesa a dritti quesiti? La frase, infatti, si presta all'equivoco, ma non è una frase che può mutare le cose, specialmente se è male appropriata ad esse. L'Ufficio centrale non ha, è vero, usata una frase felice. Si può parlare di *catenaccio* allorchè, dovendosi adottare provvedimenti di urgenza, e mancando apposite disposizioni di legge, il potere esecutivo ne assume la responsabilità, e li attua con decreto Reale, ma colla riserva di farlo convertire in legge e di ottenerne la ratifica dal Corpo legislativo.

Tutto quello che si è fatto, in virtù del decreto, fino a quando non andrà in vigore la legge, costituisce, come si suol dire, il *catenaccio*. Ciò avviene, specialmente, in rapporto a leggi doganali, quando si voglia imporre una tassa od accrescerla, ed impedire, ad un tempo, che gli effetti della legge che s'intende proporre vengano frustrati. Ma nel caso nostro, come può parlarsi di *catenaccio*? Noi siamo dinanzi ad un progetto che, per pregevole che sia, fino a quando non sarà divenuto legge dello Stato, varrà quanto vale il pezzo di carta su cui è stampato.

Nessuno potrà quindi sostenere che l'art. 8 abbia il valore di un decreto di *catenaccio*; esso non val proprio nulla; il ministro, difatti, da quell'articolo non potrebbe prendere neanche norma per regolarsi, nè attingere da esso facoltà di sorta, sia pure allo scopo soltanto d'interpretare la legge in modo diverso da quello che sia stata interpretata fino ad oggi. Si obietta, in contrario: ma è tanto vero che quest'articolo già spiega effetto retroattivo, che il ministro *ha messo il fermo*, e non ha dato più corso alle domande che erano state inoltrate, prima che il progetto fosse stato presentato al Parlamento. E questo che vuol dire? Se voi interpellarete il ministro, egli vi dirà che assume avanti al Parlamento la responsabilità di questo suo provvedimento, ed io lo applaudo, in anticipazione, poichè, dal momento che ha presentato un progetto, per rimuovere abusi così gravi, non avrebbe fatto bene, se, per intanto, avesse, nonchè agevolato, soltanto permesso che si fabbricassero parecchie altre centinaia di professori, coi metodi così pericolosi della legge attuale, che si vuole abolire. Il mi-

nistro dirà che ha stimato di far così per sue vedute amministrative; dirà che egli attinge norma dalla dirittura della sua mente e dall'opportunità di governo, oltre che dalla sua coscienza.

Questo risponderà, se pur non darà, come sempre, una risposta più esauriente ancora; ma non dirà punto, e non potrebbe dire, che ha messo *il fermo* per obbligo che gliene faccia l'articolo 8.

Ciò detto, non resta che parlare del progetto in genere, nessun fondamento avendo le accuse di illegalità che ad esso sono rivolte.

Io non appartengo all'Università e non ho, in materia di pubblica istruzione, la competenza degl'insigni professori che seggono in quest'Aula; io giudico per impressione, per quella impressione che ho riportato esaminando il progetto e la bella relazione dell'Ufficio centrale. Io dico: perchè non si deve approvare questo disegno di legge che, dopo tutto, ritorna all'antico, a quello che si faceva in tempi, omai remoti, quando fioriva nei varii centri universitari la libera docenza? Perchè non deve approvarsi, se consente allo studente di scegliere il professore, nel quale ha fiducia e di pagarlo lui direttamente? Vuol dire che il giovane, sapendo in precedenza quel che dovrà pagare per onorario, andrà dal professore che gli piace e che stima, non da quello che gli si offre; vuol dire che i professori non si abbandoneranno al mercimonio, per l'accaparramento delle firme e saranno più rispettati; vuol dire, infine, che faranno veramente i corsi complementari e non avranno l'umiliazione di procacciarsi indennità per lezioni che non hanno date. Ed il professore, facendo il suo dovere, raccoglierà su di sé l'amore e la fiducia della scolaresca, si farà un nome e si schiederà, col suo sapere, un avvenire sicuro.

E non sono riuscito a comprendere come questa legge uccida la libera docenza.

Un illustre professore che siede in questa Aula mi diceva ieri: la uccide, perchè gli studenti non pagheranno i professori! Ma se non li pagheranno, io obbiettai, sarà peggio per loro; se vorranno studiare dovranno pagare, come pagavamo noi, un tempo, ahi lontano, i professori privati, pur continuando a frequentare le aule ufficiali, onorate da professori eminenti. Perchè gli studenti non dovrebbero oggi fare lo stesso? Non lo comprendo.

Diceva un altro valentissimo professore, senatore anche lui e da tutti altamente stimato: Come faranno i liberi docenti a vivere, per anni, in un ambiente scientifico, per prepararsi ai concorsi di professori straordinari od ordinari se loro mancheranno i mezzi? Al che osservai: I mezzi possono ben procacciarsi coll'insegnamento; ma, mancassero pure, volete che se il procurino come se li sono procurati fino ad oggi? Se saranno valenti e stimati, i mezzi li ricaveranno dalla scolaresca, che accorrerà numerosa alle loro cattedre. Se saranno mediocri od inetti, non dovrà certo lo Stato soccorrerli e creare, con elementi scadenti, a danno dei valorosi una concorrenza illecita.

D'altronde, è detto nella relazione che ai liberi docenti, veramente degni, verranno affidati incarichi speciali. Ora, se i valorosi potranno, per tal via, aprirsi un avvenire brillante, perchè non si deve seguire questo sistema, che ha il pregio grandissimo di por termine alla immensa iattura che tutti lamentano?

Io, che ho parlato, lo ripeto, per impressione, quasi direi, ad orecchio, ed in seguito a quel poco che mi è sembrato di comprendere nel caos delle leggi sull'istruzione pubblica, faccio soltanto un voto: che una buona volta si presenti il disegno di legge che sta studiando, da anni, la Commissione Reale. Insista, onor. Cre-daro, spieghi la sua influenza presso la Commissione, con intelletto d'amore, a che essa esaurisca, al più presto, il suo lavoro e presenti un progetto che sia degno del nostro paese e provveda alla "sorte degli studi universitari. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione del Regio decreto che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria

e del genio, del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare;

Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 690, per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei carabinieri Reali;

Cessione in permuta al comune di Pavia di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli uffici per il necessario esame.

Ripresa della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: «Sul conferimento della libera docenza».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Parlerò molto brevemente per non tediare soverchiamente il Senato. Io non volevo neanche prendere la parola in questa discussione; ma mi sono deciso quando il collega Paternò concludeva che sarebbe stato meglio stralciare una parte di questa legge, quella cioè che si riferisce ed è necessaria a togliere gli inconvenienti che tutti deploriamo altissimamente e lasciare il resto a più tardi quando sarà fatta la riforma universitaria.

Io credo che a furia di legghine noi corriamo il rischio di smarrire il vero indirizzo sul quale dobbiamo rimettere le nostre Università, che furono faro ed esempio a tutte le nazioni civili. Già abbiamo commesso un grave errore quando nella legge sui professori ufficiali, per ottenere l'aumento di duemila lire, abbiamo tolto loro il diritto di insegnare a titolo privato, come si fa in Germania, dimenticando che l'egemonia scientifica di quel paese è dovuta all'insegnamento privato fatto da professori ufficiali e da liberi docenti.

Ora, se anche con questo disegno di legge continuiamo a legghere in modo frammentario e senza nesso con l'intera riforma universitaria, corriamo il rischio di fare il danno alla riforma degli Istituti superiori, così urgentemente richiesta dal progresso della scienza. Quindi sarebbe molto meglio seguire il consiglio del sen. Paternò.

In questo momento mi viene presentato un articolo aggiuntivo dell'on. ministro, sul quale precisamente voglio fare alcune osservazioni.

Comincio col dare lettura dell'articolo perchè si possano tener presenti le osservazioni che io ho l'onore di sottomettere all'on. ministro ed al Senato. « Con successivo disegno di legge la somma economizzata per effetto della presente legge, calcolata nella media che negli ultimi tre anni lo Stato ha pagato in di più ai liberi docenti, sarà destinata alla revisione delle tabelle del personale assistente e subalterno », ecc.

Io ringrazio l'on. ministro dell'articolo aggiuntivo, nel quale si propone di non devolvere queste somme ad altri scopi. Per effetto di questa legge lo Stato economizzerà circa 800 mila lire l'anno: questa economia essendo fatta sui fondi destinati alle Università è giusto che resti alle Università stesse. Molto più che scarsissimi e del tutto insufficienti sono i mezzi che attualmente si hanno a disposizione per le ricerche scientifiche, e affatto inadeguati sono gli stipendi del personale assistente e subalterno, retribuito in modo veramente miserabile. In genere gli inservienti hanno uno stipendio che appena raggiunge le 1000 lire lorde, e gli assistenti nella generalità 1500, quando la vita è divenuta così cara per tutti.

Oggigiorno è difficile trovare assistenti; e se si è tirato innanzi lo si deve appunto alla libera docenza, che dà loro il modo non solo di acquistare la pratica didattica e di accrescere la loro cultura scientifica, ma anche di poter aggiungere al magro stipendio quel tanto che è sufficiente a lavorare serenamente.

Voi, on. senatori, permetterete queste mie brevi osservazioni: *tractent fabrilia fabri*, e così lasciate parlare noi che viviamo nelle Università, ne vediamo tutti i difetti e ne conosciamo tutti i bisogni.

Credete a noi; prima che i nostri studenti s'abituino a pagare la libera docenza, passeranno degli anni; e, se in questo tempo non si penserà a retribuire equamente gli assistenti, molti insegnamenti verranno meno e le Università intisichiranno. Queste verità pratiche possiamo meglio di ogni altro intuirle noi che viviamo nelle Università.

Io trovo adunque giusto quanto ha proposto il ministro col suo articolo aggiuntivo; ma non vorrei che si frapponesse tempo, e anzichè

provvedere con una nuova legge di là da venire, desidererei che in base a questo articolo si provvedesse fin d'ora con un regolamento-legge.

Entrando nel merito della libera docenza, trovo che sia un bene farla pagare direttamente allo studente, venendo meno con ciò tutti gli abusi e i danni finora lamentati. Così essa veramente risponderà al fine altissimo, per cui fu istituita da principio in Germania.

In Germania le Università erano state fondate sul tipo di quella di Parigi: erano cattoliche e si mantenevano coi lasciti delle chiese e insegnavano gratuitamente. Quando ai tempi della Riforma gran parte dei professori divennero luterani ne furono espulsi, e questi fondarono le nuove Università protestanti. E poichè non avevano i mezzi si fecero pagare l'onorario o il *pastus* dagli scolari. Sorsero così le nuove Università protestanti, nelle quali i professori insegnavano con grande interesse per attirare gli studenti, e questi, che pagavano, avevano dal canto loro tutto l'interesse di studiare.

Fu allora che le Università cattoliche, vedendosi diminuiti gli scolari, stabilirono anche esse lo studio a titolo privato che facevano pagare agli studenti. Nacque allora la concorrenza fra le une e le altre Università.

Da noi invece disgraziatamente invalse il sistema di pagare lo Stato: intendiamoci bene, pagare lo Stato fino a un certo punto, poichè quando il ministro Bonghi iniziò tale sistema inasprì le tasse agli studenti con lo scopo che tale maggior provento potesse concorrere al pagamento della libera docenza. E questo temperamento fu poi adottato dal ministro Gianturco, come ha notato nella sua relazione il nostro Ufficio centrale. Quindi una parte della somma che si dà ai liberi docenti è pagata dagli stessi studenti, ai quali ora si dovrebbe restituire.

Del sistema invalso fin qui presso noi si è detto tutto il male possibile, come ha rilevato il nostro relatore; ma non tutto il male è venuto per nuocere; poichè, se i risultati economici e morali sono stati pessimi, tuttavia con piena coscienza io posso affermarvi che dall'epoca in cui si è effettuato col sistema Bonghi la libera docenza, l'Italia ha fatto scientificamente un grande slancio e ha preso nella scienza accanto alle altre nazioni un posto eminente.

Invero coloro, i quali aspiravano alla libera docenza, hanno fatto e pubblicato lavori originali di tale importanza da reggere il confronto con quelli pubblicati negli altri paesi.

Ora, per ragioni puramente economiche e, sia pure, morali non possiamo perdere i vantaggi che si sono avuti scientificamente, e quindi lodo il ministro che cerca di supplire con altri mezzi ai bisogni del movimento scientifico.

Riguardo alla parte didattica, non è la concorrenza che ci deve preoccupare; ma con insegnamenti complementari dovremo provvedere al continuo ed incessante progresso della scienza.

Del resto, questo bisogno fu sentito in Germania fin dai primi momenti in cui fu istituito l'insegnamento privato. Nella Università di Leyda insegnava anatomia e fisiologia il celebre Alberto Haller alla cui scuola accorrevano gli studenti da tutte le parti d'Europa ad udire il verbo del grande maestro. Un giorno gli studenti si rivolsero ad un chirurgo dell'ospedale per ottenere da lui un insegnamento privato d'anatomia. Questi però rispose che dove insegnava Alberto Haller nessun altri poteva osare d'insegnare anatomia; ma sollecitato dagli studenti a sentire il parere dello stesso Haller tutto titubante si presentò a lui. Haller rispose subito: gli studenti hanno ragione, e lei farà anche a me un vero regalo se verrà col suo insegnamento a completare il mio, nel quale io preoccupato dall'interesse scientifico trascurai tutti quei fatti minuziosi che hanno una grande importanza nella pratica della medicina e chirurgia.

Vedete dunque come fin dal primo momento fu sentito il bisogno di completare con l'insegnamento privato l'insegnamento pubblico.

Oggi che la scienza, per i grandi progressi che ha fatto, è venuta mano mano a specializzarsi, non basta nemmeno l'aumento sempre maggiore dell'insegnamento ufficiale; ma è la docenza privata cui spetta l'altissima missione di seguire il progresso scientifico.

Avvenuta la Riforma, in Germania furono confiscati i beni ecclesiastici e conferiti alle Università protestanti. Così, mentre le Università cattoliche adottarono l'insegnamento privato, le Università protestanti ebbero anche esse il modo di provvedere con mezzi propri all'avanzamento della scienza.

L'autonomia e la mirabile organizzazione delle Università tedesche, quali furono date loro a' tempi della Riforma, continuano anche oggi; e si deve attribuire alla perfetta autonomia e alla razionale organizzazione delle Università il predominio della Germania sul pensiero scientifico. Quando al principe di Brunswick fu fatta l'accusa di aver spogliate le chiese, rispose: « Io non ho col danaro ritratto impinguate le casse dell'erario; quel danaro che serviva al culto ecclesiastico, io l'ho impiegato al culto della scienza, donandolo alle Università ».

Ora ella, signor ministro, potrà rispondere che le somme risparmiate sulla libera docenza col presente disegno di legge saranno tutte erogate a vantaggio della scienza, retribuendo equamente assistenti ed inservienti e promuovendo l'insegnamento complementare.

GABBA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Mi ha fatto molta impressione l'osservazione del senatore Paternò, che questa legge ha il difetto di rendere impossibile a giovani cultori valenti e operosi della scienza di presto contribuire ai progressi di questa.

Voci. Forte, forte.

GABBA. Ma io ritengo che per evitare codesto inconveniente non si deve andare incontro ad altri maggiori. Gli scandali a cui dà attualmente occasione la libera docenza sono veramente gravissimi. La caccia alle iscrizioni si fa spesso in modi inverecondi, e la indulgenza verso gli scolari accattati è spesse volte scandalosa. Ma il principale motivo di codesta umiliazione della libera docenza, motivo che non so se sia già stato avvertito, e per cui la libera docenza in Italia tanto differisce dalla tedesca, sta in ciò che nelle nostre Università sono obbligatori esami annuali e biennali, nei quali l'interrogante è il professore ufficiale, e il libero docente ha soltanto il diritto d'interrogare, sulle materie insegnate dal professore ufficiale, diritto del quale il più delle volte non usa. Ognun comprende che la maggior parte degli studenti si iscrivano ai corsi ufficiali; pochi aggiungono a questa iscrizione anche quella a corsi di liberi docenti; e ciò più per far piacere a questi, che per altro motivo; e ne poi disertano le lezioni, assai più che quelle dei professori ufficiali. Ed anche ognuno sa che la maggior parte degli scolari universitari sono tali soltanto per

arrivare ad una professione, non già per amore di essa scienza. Degli stessi aspiranti alla libera docenza, e che la conseguono, non pochi, specialmente nella Facoltà medica, non hanno altra mira che di valersi del titolo di professore per avere maggior credito nella loro carriera professionale, e non esercitano affatto la docenza. Titolo di professore, che non ha base nella legge Casati, ma soltanto in un decreto ministeriale, e sul quale sarebbe pur stato bene che il progetto di legge si fosse pronunciato. In Germania non vi sono esami annuali e biennali, ma soltanto gli esami di Stato alla fine degli studi universitari. Anche in Italia il solo mezzo di aumentare la importanza e la pratica utilità della libera docenza sarebbe la introduzione degli esami di Stato, come in Germania. Purchè però questi esami fossero più seri che in Germania, dove è proverbiale il detto, che, almeno per gli studi giuridici, bisogna essere ciuchi per non superare gli esami di Stato. Se convenga o no questa innovazione nel nostro regime universitario io non intendo ora pronunciarmi. La questione verrà studiata e risolta quando si tratterà di riformare il nostro regime universitario. E da questo punto di vista parmi giusta l'osservazione dei colleghi Paternò e Todaro, che il progetto di legge sulla libera docenza avrebbe dovuto far parte del più largo progetto intorno a quella riforma.

Dirò ora poche parole intorno alla disposizione transitoria dell'articolo 8 del progetto di legge in discussione.

Anch'io sono d'avviso che diritto quesito all'applicazione della legge ora vigente intorno alla libera docenza non hanno nè i laureati, nè coloro che l'hanno chiesta prima dell'attuazione della nuova legge proposta. I primi hanno soltanto facoltà di domandare quella docenza, e facoltà non è diritto. I secondi hanno esercitato quella facoltà, e nella giurisprudenza è principio sicuro che una facoltà esercitata genera diritto acquisito. Ma quando? Quando, esercitata la facoltà, gli effetti giuridici ne conseguono necessariamente. Or codesta necessaria conseguenza non può di certo consistere nell'applicazione della legge vigente intorno ai modi, alle condizioni, ai giuridici effetti della domandata libera docenza. Imperocchè tutte queste norme di legge sono di indole pubblica, e contro la modificazione e l'attuazione loro

non è possibile far valere un diritto acquisito. Non sarebbe quindi retroattiva la nuova legge intorno alla libera docenza, se venisse applicata a tutti coloro che non sono ancora liberi docenti, o che hanno soltanto domandato di esserlo. Del resto, onorevoli colleghi, fra le varie specie di leggi vi ha pur quella delle leggi espressamente retroattive, ammissibili anche esse allorché un eminente e urgente interesse sociale lo esiga.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Bacelli, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Camerano, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cencelli, Chironi, Ciamician, Colombo, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, De Larderel, Del Zio, De Riseis, Di Brazzà, Di Broglio, Di Campo reale, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Fano, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Foà, Frascara.

Garofalo, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Gui.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tamassia, Tami, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi, Volterra.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Trasformazione di istituti d'istruzione e di educazione ».

È già stato approvato dal Senato e nell'altro ramo del Parlamento ebbe un paio di aggiunte; pregherei fosse trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

L'altro disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, è così intitolato: « Sistemazione degli uffici della ragioneria generale del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge; il primo, non facendosi osservazioni, sarà inviato all'esame dell'Ufficio centrale che già ebbe a riferirne nel giugno scorso; il secondo sarà trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Sul conferimento alla libera docenza ».

Do facoltà di parlare all'on. ministro della pubblica istruzione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. (*Segni di attenzione*). Io domando venia a coloro che si sono occupati di disposizioni particolari del disegno di legge, se non rispondo partitamente in questo momento: ogni articolo involge una questione abbastanza grave ed è bene che sia esaminato con ponderazione e separatamente. Mi limito quindi in questo breve discorso a dare ragione dei concetti fondamentali che mi hanno ispirato nel presentare al Senato questo disegno di legge che — me lo consenta l'on. Todaro — è stato oggetto di modesto, ma attento e coscienzioso studio.

L'idea di questo disegno di legge nacque nel mio pensiero qui al Senato. Quest'Assemblea discute con profondità di concetti e con insuperato amore tutti i problemi della pubblica istruzione; ma per tradizione sua attende con particolare interesse e competenza a tutto ciò

che interessa l'ordinamento della superiore istruzione. Ed io ricordo la grande discussione che seguì in quest'Aula nel 1911, quando ebbi l'onore di sottoporre al vostro illuminato esame per la prima volta il bilancio del Dicastero che ho l'onore di reggere. Io ricordo il discorso vivace del senatore Foà intorno alla libera docenza, ricordo la parte importante che nel dibattito ebbero altri senatori; ed allora io uscii da quest'Aula col fermo convincimento che questi mali dovessero essere sanati nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.

Attesi fiducioso l'opera dell'autorevole Commissione per la riforma dell'istruzione superiore, che era stata nominata dal mio predecessore, onor. Daneo, e sperai che i risultati degli studi e delle dotte discussioni di essa mi fossero consegnati entro breve tempo. Quando vidi che la difficoltà del problema richiedeva qualche doveroso indugio da parte della Commissione, stralciai dalla riforma universitaria questo disegno di legge per sottoporlo all'esame prima del Senato che dell'altro ramo del Parlamento. Ora io sono d'accordo cogli onorevoli senatori Polacco, Gabba, Todaro, Paternò e altri, i quali sostengono che la libera docenza è un istituto organico della nostra Università, e che ragionevolmente non potrebbe essere riformato, se non riformando tutto l'organismo universitario.

Ma io divido pure i timori di altri senatori, dell'onor. relatore principalmente, e cioè che questa grande riforma universitaria tentata più volte da ministri autorevoli e competenti non arrivi sollecitamente in porto. Ed allora mi domandai se non fosse conveniente, nell'interesse degli studi, che della libera docenza ce ne occupassimo subito, e così preparai questo disegno di legge.

Ora, esaminando i mali che affliggono la libera docenza, nacque in me questo convincimento: che essi in gran parte derivino dal sistema col quale oggi questo titolo si conferisce.

Gli onorevoli senatori che appartengono all'insegnamento universitario conoscono i modi coi quali si diventa in Italia libero docente, coi quali si acquista il diritto di salire sopra una cattedra, a fianco dei professori ufficiali e di parlare in nome della scienza ed anche in nome dello Stato, perchè questo titolo viene al libero

docente dallo Stato. Ma per quegli onorevoli senatori, che non vivono entro i recinti universitari, vi può essere qualche singola disposizione meno nota e consenta quindi il Senato che io la lumeggi.

Il giovane che desidera di diventare libero docente presenta una domanda al ministro, e la Giunta del Consiglio superiore propone la Commissione, che è composta di cinque persone. Fra queste è sempre il preside della Facoltà presso la quale è chiesta la libera docenza: egli presiede la Commissione esaminatrice; vi è il professore ufficiale della materia; un altro professore della Facoltà; un professore ufficiale di un'altra Facoltà ed in ultimo il rappresentante dei liberi docenti,

Analizziamo la competenza di ciascuno di questi cinque giudici.

Io (consenta il Senato questo ricordo personale) ho presieduto moltissime Commissioni di libera docenza come preside della Facoltà di filosofia e lettere della Università di Roma. Assai spesso sono stato chiamato a giudicare se il giovane avesse la preparazione sufficiente per diventare un buon professore di geografia o di storia dell'arte o di altra materia, nella quale io non ho speciale competenza. Il mio ottimo collega Della Vedova sa che cosa dicevo io alla Commissione: io son qui per l'ordine; niente di più: di geografia non me ne intendo.

L'altro collega della Facoltà, di solito, aveva la stessa competenza e diceva: io mi rimetto al collega chiarissimo della materia; quello che fa lui è ben fatto.

Il libero docente, di consueto, restava in seno alla Commissione muto come un pesce, sentiva di non avere l'autorità dei professori ufficiali e si limitava a verbalizzare e a seguire l'opinione dei professori ordinari.

Rimanevano dunque di fronte come giudici, sopra cinque, due membri che realmente giudicavano, il professore ordinario della materia della Facoltà per la quale era chiesta la libera docenza e il professore d'un'altra Facoltà. In generale il professore dell'altra Facoltà si rivolgeva al collega e gli diceva: Ti sta proprio a cuore che questo tuo scolaro diventi libero docente? Tu lo conosci, tu dichiari che egli ha attitudine scientifica, e sia dunque libero docente.

In definitiva, per farla breve, l'esito della domanda di libera docenza dipende quasi sempre dal solo professore ordinario della materia della Facoltà per la quale è chiesta. Anche nel linguaggio universitario, chi ottenne la libera docenza, di solito, si esprime in questo modo: « Il professore tale mi ha dato la libera docenza ». (*Benissimo*).

Ora, tutti noi professori sappiamo quale affetto paterno abbiamo pei nostri scolari! (*Benissimo*).

Sono creature nostre, hanno un avvenire nella scienza, sosterranno le nostre teorie, seguiranno i nostri metodi, la nostra attività intellettuale si diffonderà per essi anche nelle altre Università, saranno con noi nei futuri concorsi! Insomma è la filiazione intellettuale che trionfa secondo le leggi di natura. (*Benissimo*).

Quindi è che così si preparano i liberi docenti, numerosissimi, quindi è che in generale il giovane che domanda la libera docenza, quando il professore della materia gli è favorevole, consegue facilmente questo titolo. È così che in Italia oggi sono 2496 liberi docenti! Nessun paese al mondo ha tanta ricchezza; quindi l'Italia è la prima Nazione del mondo quanto a produttività di scienza e d'insegnamenti superiori.

Nel solo primo trimestre di quest'anno giunsero al Ministero 200 domande circa. Ma in questo numero grandissimo di aspiranti alla libera docenza, è la condanna della libera docenza; la scienza, nella sua più alta espressione, è di pochi; la ricerca della verità per la verità, il culto del sapere pel sapere, non può essere della folla, ma di pochi animi eletti, che dedicano tutta la propria vita a questa alta aspirazione. (*Approvazioni*).

È per questo che io dissi: se riesco a chiudere un poco questa porta, sarà elevata la dignità della libera docenza! Ma come chiudere la porta? Sottoponendo l'esame per la libera docenza alle stesse norme cui sono sottoposti i concorsi universitari per professore straordinario e ordinario. In conclusione il diritto del libero docente che sale sulla cattedra, è uguale a quello del professore straordinario e ordinario; e perchè vi deve essere una via più agevole di un'altra per salire sulla cattedra? La legge stabilisca che una Commissione centrale esamini allo stesso modo e cogli stessi criteri

tutti coloro che aspirano alla libera docenza; una Commissione centrale che senta i suoi alti doveri verso lo Stato e al di sopra di qualsiasi considerazione personale tuteli gli alti interessi della cultura universitaria e dell'istruzione superiore.

Questo è il concetto fondamentale della legge.

Mentre io mi studiavo di tradurre in articoli di legge questo concetto, mi pervenne una citazione innanzi ai magistrati da parte dell'associazione dei liberi docenti di Napoli. Il ministro Bianchi nel regolamento del 1905 aveva stabilito che i liberi docenti potessero avere tre quinti delle tasse che pagano gli studenti; due quinti rimanevano all'Erario.

Ma i liberi docenti sostenevano che tale limitazione era illegale, perchè essi avevano diritto all'intera tassa; e i tribunali diedero torto allo Stato.

Ora, io credo che chiunque ha responsabilità di Governo, dopo il mantenimento dell'ordine, ha il dovere di tutelare la finanza dello Stato; le spese giuste lo Stato deve sostenerle, quelle non giuste, nè ragionevoli, no.

Uno Stato che non ha la finanza forte, non può avere nè Università, nè scuola media, nè scuola elementare forte. La difesa dell'erario contro le domande eccessive dei singoli è dovere tanto del ministro della pubblica istruzione quanto di quello del tesoro: la solidarietà su questo punto deve essere perfetta tra i componenti un Ministero.

I tribunali ci condannano, ma noi riteniamo non esser giusto che l'intera tassa pagata dallo studente sia assorbita dalla libera docenza; perciò proponiamo al Parlamento una disposizione di legge che limita a tre quinti la tassa che può essere assorbita dall'insegnamento privato.

Quando ebbi preparato quel disegno di legge, per deferenza verso la Commissione Reale, lo sottoposi al suo esame e le discussioni furono lunghe: noi professori non siamo mai brevi. La Commissione dunque ne fece oggetto di un attento e profondo esame; io ho letto tutti i verbali; la Commissione finì per approvare su per giù il disegno di legge in quella forma che ebbi l'onore di presentare al Senato.

Presentato il disegno di legge al Senato, un giorno che ero qui, in questo dignitoso ambiente, mi sento dire che gli Uffici avevano

molto criticato le mie proposte. Ne fui meravigliato, perchè non ne intendevo la ragione. Dopo qualche giorno fui invitato ad intervenire nell'Ufficio centrale e mi sentii dire: Voi ministro siete timido amico del vero e del bene; noi vi insegneremo la via ardità che dovete percorrere tutta intiera. E allora compresi la ragione della critica.

L'Ufficio centrale mi espose il suo fermo proposito di far pagare il libero docente direttamente dallo studente, riservando allo Stato tutta la tassa pagata.

Questa disposizione innova radicalmente l'istituto della libera docenza; lo Stato stipendia i suoi professori dell'Università, come delle scuole medie: i giovani che si accontentano di essi, possono conseguire la laurea ed i diplomi seguendo i loro corsi; quelli che non si accontentano, sono liberi di ricorrere all'insegnamento privato, ma paghino. Lo scolaro di liceo o di altra scuola media che non si accontenta degli insegnanti di Stato è liberissimo di andare ad un liceo privato e paga in generale tasse piuttosto rilevanti. Perchè si deve fare diversamente per l'insegnamento universitario?

Questo il concetto dell'Ufficio centrale.

Io obiettai che era imminente, lo speravo, una riforma generale dell'istruzione superiore, che forse non l'attuale ministro della pubblica istruzione avrebbe avuto l'onore di presentare e discutere, ma che certamente il suo successore o un altro suo successore vi sarebbe arrivato, chè la libera docenza era organicamente connessa coll'ordinamento generale della nostra istruzione superiore.

Questa obiezione non ha accontentato l'Ufficio centrale, il quale con molta franchezza mi osservò: Onor. ministro, qui siamo di fronte a una questione morale; sapete voi gli scandali che avvengono in Italia per la libera docenza? Sapete voi che, in alcuni casi, si compiono atti che rasentano il Codice penale? Io dovetti ammettere che le cose, purtroppo, stavano così, e, portato sul terreno di una questione morale, dichiarai che ero disposto, che sentivo il dovere di non ritrarmi, ma di seguire l'Ufficio centrale. (*Vive approvazioni*). E, modificato in questo senso, il disegno di legge sta innanzi a voi, onorevoli senatori.

Si obiettava dal senatore Paternò e mi pare anche in parte dal senatore Todaro, benchè io

gli chiegga scusa se non ho afferrato interamente il suo pensiero, che il disegno di legge, così emendato, prepari la fine della libera docenza. Io non lo credo.

Certo alcuni che oggi insegnano nelle nostre Università, o per lo meno figurano d'insegnare sui registri del Ministero delle finanze che paga le quote, s'indurranno a tacere; ma io ho tanta fiducia nella fibra italiana, da credere che dove il giovane troverà il libero docente valente e buono, lo seguirà e pagherà quelle poche lire.

Un corso normale di tre ore settimanali costa lire dodici. Che cosa sono dodici lire in confronto a tutte le spese che un giovane sostiene per conquistare una laurea? È una somma quasi trascurabile! Perciò il libero docente coscienzioso e valente, che tenga un corso rispondente ai bisogni degli studenti, vedrà circondata la sua cattedra da giovani volenterosi che lo ascolteranno con attenzione e profitto. In ciò sta il decoro dell'insegnante, dello scolaro e dell'istituto della libera docenza.

Io debbo confessare che la somma che oggidi lo Stato paga ai liberi docenti, se si calcolano soltanto le ore effettive di insegnamento impartito e ricevuto, ci riconduce col pensiero ai tempi degli antichi sofisti greci, che facevano pagare patrimoni ai giovani loro seguaci.

E poichè vedo qui presente il senatore Colombo, che con tanta lode dirige l'Istituto tecnico superiore di Milano, domandate a lui se per l'assenza di liberi docenti nel suo Istituto, fattore di bene in Lombardia, venga danno; ed egli vi risponderà come gli studi procedono con serietà e con frutto. Quando una disciplina nuova è necessario sia insegnata ai giovani, se ne domanda allo Stato l'incarico, ed i giovani hanno impartita questa materia con sincerità ed efficacia.

Io credo che i liberi docenti veramente buoni approvino questo disegno di legge, perchè essi avranno modo di farsi valere e di mettersi in evidenza; quando un libero docente avrà intorno a sè un uditorio che paga, sarà segno sicuro del suo valore didattico e quel libero docente si preparerà a diventare professore ufficiale, e forse in seguito a questa riforma potremo introdurre il metodo tedesco, chiamare all'insegnamento ufficiale, senza concorso, liberi docenti che siano venuti in fama di grande perizia nell'insegnamento.

Il senatore Polacco esponeva molto bene, analizzando le nostre disposizioni regolamentari, il dovere che hanno le autorità accademiche di togliere gli abusi.

Onorevole senatore Polacco, Lei è stato rettore di un glorioso Ateneo, e sa benissimo che i professori di Università non sono tagliati ai metodi polizieschi; nell'Università vi è tanta disciplina, quanto vi è coscienza: se vi è la coscienza dell'insegnante, tutto procede regolarmente; se manca questa, nessuna misura precauzionale può indurre un insegnante, sia ufficiale, sia libero docente, a compiere correttamente il suo dovere; ed è per questo che io, che ho una qualche tendenza, dicono i miei colleghi, alla pedanteria, come ministro ho cercato d'introdurre maggiore rigore e disciplina nell'esercizio della funzione didattica. Ma il più delle volte mi sono trovato di fronte a difficoltà insormontabili. Non vi sono mezzi sicuri per sopprimere gli abusi a cui dà luogo l'attuale sistema della libera docenza.

Onorevole senatore Polacco, io non credo che quella parte del suo limpido discorso che invitava il ministro a reprimere il male col ferro e col fuoco, sia stata pronunciata colla stessa convinzione delle altre (*ilarità*), appunto perchè Ella è stato rettore, e rettore lodato per molti anni.

In conclusione, onorevoli senatori, il disegno di legge emendato si compone di questi due punti fondamentali:

1° conferimento della libera docenza con giusta severità;

2° il privato docente sia realmente privato e retribuito dagli studenti e professore retribuito dallo Stato, secondo il numero delle iscrizioni, che ottiene pel suo corso.

Il senatore Paternò ha pronunciato un bel discorso in difesa della libera docenza, ed ha fatto bene. Era giusto che in quest'Aula risuonasse voce autorevole, che dicesse i meriti che ha acquistato la libera docenza in Italia e in parte io mi associo a lui. Però io gli vorrei osservare che nelle Facoltà di filosofia e lettere e scienze, poco frequentate per la natura degli studi, alcuni liberi docenti hanno compenso piccolissimo, irrisorio, tuttavia insegnano e compiono un servizio utile. Il giovane che vuole

consacrarsi all'insegnamento universitario avrà interesse di tenere il corso libero anche a pochissimi studenti.

Io non credo, in conclusione, che questa legge sia l'uccisione della libera docenza.

Il senatore Paternò ha chiamato vento infido quello che spira in quest'Aula a riguardo della libera docenza. Vento infido quando noi ci occupiamo di condurre la sincerità nei nostri istituti? Io lo chiamo dovere civile, perchè ha per fine la formazione del carattere della gioventù e l'educazione del sentimento dei doveri verso la collettività. La lotta contro la massima, troppo diffusa, che il togliere allo Stato sia togliere a nessuno, deve essere combattuta in tutte le nostre scuole, dalle popolari, dove si forma la coscienza dei nostri lavoratori, alle Università dove si forma la coscienza della classe dirigente. (*Approvazioni vivissime*).

Io credo che nel nostro paese soprattutto questo occorra: educare nelle scuole il senso della legge, e il senso dello Stato. (*Bravo*).

Questa soddisfazione di appartenere ad un grande organismo nazionale che si risveglia, che ha un grande passato e che vuole progredire, questa coscienza che sostiene la forza nazionale, è ciò che costituisce la dignità di un popolo. (*Benissimo*).

Io debbo dare al mio collega del Tesoro, che ha avuto l'infelice idea di venire ad ascoltarmi (*si ride*), una notizia che forse gli recherà qualche dispiacere...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non è il primo dolore.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Egli, esaminando il disegno di legge, nella sua legittima avidità di tesoreggiare per lo Stato, avrà immaginato: « quelle centinaia di migliaia di lire che si pagano ogni anno ai liberi docenti entreranno nel mio scrigno ». (*Si ride*). No, non sarebbe giusto. La legge avrebbe un carattere quasi di fiscalità, che non la renderebbe bene accetta. Da tre anni io mi studio di poter sistemare nelle nostre Università il personale assistente e tecnico, che è necessario per la funzione didattica. Il tempo della *grande leçon*, dell'insegnamento puramente accademico, ormai è passato; nell'Università tutte le discipline, anche quelle della Facoltà di filosofia e lettere, debbono diventare esercitative; il gio-

vane deve essere attivo, produrre da sé, essere avviato alla indagine personale.

Il professore da solo non può compiere questo lavoro. Ha bisogno di assistenti, ed ha bisogno di aiuto. Noi li abbiamo questi assistenti, ma in numero insufficiente alle esigenze del servizio, e retribuiti molto miseramente.

Credo quindi che il devolvere l'economia di questa legge al miglioramento economico degli assistenti, dei tecnici e dei subalterni universitari, sia opera di savia politica e di retta amministrazione. E se non lo facessimo coi frutti di questa legge, il Tesoro, che per due volte ha concesso leggi di proroga, dovrebbe poi finalmente decidersi ad approvare un progetto di sistemazione dell'assistentato universitario, già promesso con la legge del 19 luglio 1909.

Con questo concetto, ho mandato al Presidente del Senato un articolo, col quale il Governo prende impegno, con successivo disegno di legge, di devolvere la somma economizzata secondo la proposta dell'Ufficio centrale al miglioramento di questa parte della vita universitaria.

Il Senato, ne sono convintissimo, approverà questo disegno di legge. Certi problemi o non si pongono, o, quando sono posti e nella forma con la quale sono stati posti dal relatore dell'Ufficio centrale, possono ricevere una soluzione sola. Ma confido anche che questa soluzione, oltre che rispondere ai doveri morali che noi tutti abbiamo verso il Paese, risponderà anche agl'interessi dei liberi docenti che siano veramente degni di questo titolo e dell'onore di occupare una cattedra universitaria. (*Vivissimi e generali applausi; molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

Presentazione di relazioni.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare le relazioni sui disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 concernente spesa obbligatoria;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,138.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 concernente spesa facoltativa;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Lucca della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sulla libera docenza.

TODARO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho chiesto di parlare per fatto personale perchè debbo fare una dichiarazione all'onor. ministro. Egli mi attribuiva un'idea che io non ho espresso, e cioè che il far pagare la libera docenza dagli studenti sarebbe come il decretarne la morte.

Io non ho detto questo; anzi do lode al nostro Ufficio centrale di aver posto le mani sulla piaga e di aver escogitato un rimedio efficace per sistemare la libera docenza, facendola pagare dagli studenti direttamente.

E che io sia di questa idea lo prova il fatto che l'ordine del giorno citato dall'Ufficio centrale e proposto dal Senato con questo intento portava anche la mia firma.

Io ho detto soltanto che praticamente, siccome gli studenti non sono abituati a pagare, ci ridurremo per molto tempo a non avere più libera docenza, facendoci così il danno delle Università.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Il senatore Dallolio ha presentato quest'ordine del giorno:

« Il Senato, approvando il concetto informatore della legge, passa alla discussione dagli articoli ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

L'on. ministro lo accetta?

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi abbia ottenuta la laurea e dia prova di attitudine scientifica e di cultura profonda nella materia che si propone di insegnare, con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi e da prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali quando l'indole della disciplina lo richiegga.

La Commissione però, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove didattiche o sperimentali, o da entrambe, quegli aspiranti le cui attitudini di insegnanti e di sperimentatori ritenesse accertate.

Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente per la materia messa a concorso.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Non voglio annoiare il Senato ripetendo quello che ho già detto, cioè che io propongo che si ritorni al concetto ministeriale, vale a dire che debbano passare quattro anni dalla laurea all'iniziarsi delle pratiche per la libera docenza.

Mi astengo dallo svolgere le ragioni a sostegno di questo concetto, poichè parmi di averne sufficientemente parlato.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Io accetto quest'articolo come è stato formulato dall'Ufficio centrale, soltanto non vorrei che fosse preclusa assolutamente la via alla libera docenza a coloro, e saranno pochissimi, che non abbiano conseguito la laurea. L'articolo dunque si potrebbe modificare in

modo che eminenti cultori delle scienze non siano esclusi dal libero insegnamento anche se non sono laureati.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Le parole del collega onorevole Ciamician hanno prevenuto in parte ciò che intendevo di dire. Nell'apprezzare il concetto del disegno di legge, di cui mi ha reso ora anche più persuaso l'eloquente discorso dell'onorevole ministro, ieri dicevo che si dovesse migliorarne in qualche parte le disposizioni: mi consenta perciò il Senato che io su questo articolo faccia due brevi osservazioni.

La prima è appunto quella cui ha accennato l'onor. Ciamician. Guardino gli onorevoli colleghi che in questo stesso articolo si ammette che si possa conseguire la cattedra universitaria, nonchè di straordinario, di ordinario, non avendo la laurea. Se questo è, se si può conseguire la cattedra universitaria anche d'ordinario senza avere la laurea, *a fortiori* si dovrà ammettere che si possa conseguire la libera docenza senza avere la laurea.

Ma comunque si ragioni su questo punto, e restando fermo il mio convincimento, fondato sul fatto che sulla cattedra universitaria sono degnamente salite persone che pur non avevano laurea, e che potrebbero sulla cattedra stare anche oggi degnamente persone che non hanno laurea, resta che, se di questa si mantiene l'obbligo, bisognerà in qualche modo specificare di quale laurea si intenda l'obbligo.

La tendenza degli studi giustamente ed opportunamente s'indirizza oggi a comprendere molte discipline in uno stesso giro intellettuale anche se esse appartengano a Facoltà diverse. Per esempio, nella stessa funzione didattica, ormai le materie storico-letterarie sono strettamente connesse con le giuridiche, e le filosofiche sono connesse con le scienze positive e con le mediche. Se nell'art. 1° ammettiamo una determinazione speciale, e richiediamo che la laurea debba essere della Facoltà alla quale appartiene la cattedra messa a concorso, urtiamo contro questa tendenza, di non fare cioè nel campo scientifico quella divisione che è necessaria forse nel campo amministrativo; la divisione dello scibile in Facoltà universitarie.

Se poi il disegno di legge intende prescrivere una laurea qualsiasi, e non già una de-

terminata laurea in relazione alla cattedra messa a concorso, allora a me sembra che si cada in un altro grave inconveniente, su cui è mio dovere richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato.

Oggi si chiamano lauree anche alcuni diplomi che non sono lauree nel senso scientifico e proprio della parola; per esempio, i diplomi rilasciati da alcune alte scuole di commercio o di agricoltura, ai quali lo stesso Consiglio superiore dell'istruzione ha finito col riconoscere il titolo e il valore amministrativo di laurea, mentre in realtà sono diplomi meramente professionali.

Citerò, tra gli altri fatti, quello della libera docenza chiesta per qualche parte della filologia moderna, per cui il Consiglio superiore ha dovuto esaminare casi nei quali il richiedente era laureato da un Istituto non veramente universitario, ma soltanto professionale, senza avere innanzi compiuto un severo corso di studi letterari.

Interpretando così la disposizione dell'art. 1, ci troveremmo dunque innanzi ad una latitudine soverchia, tale da non affidare di quella preparazione e maturità scientifica che pur si ritiene necessaria per la concessione del titolo. E, lo ripeto, d'altra parte si andrebbe incontro ad una soverchia restrizione, quando per laurea s'intendesse, in relazione alle prove di attitudine scientifica nella materia che uno intenda d'insegnare, soltanto la laurea di una data Facoltà.

Propongo pertanto che si tolgano le parole: « Abbia ottenuto la laurea », restando le altre: « Dia prova di attitudine scientifica profonda », almeno in omaggio ai tanti illustri uomini, così nel campo delle lettere, come in quello delle scienze, cui, pur non avendo essi laurea, potrebbe essere o fu degnamente conferita la libera docenza.

Guglielmo Marconi non ha alcuna laurea; non la ebbero Giovanni Bovio, Enrico Nencioni, Giuseppe Chiarini; non l'hanno Ferdinando Martini e Gabriele D'Annunzio.

Se poi l'onor. ministro, l'Ufficio centrale ed il Senato credessero che si debba mantenere l'obbligo della laurea, e dovessero per ciò specificare di quale laurea s'intende parlare, rammento che Alessandro D'Ancona e Isidoro Del Lungo, insigni maestri di discipline let-

terarie e storiche, non hanno la laurea in lettere, l'hanno in giurisprudenza.

Il secondo punto, su cui vorrei fare una breve osservazione, è nel secondo comma di questo stesso articolo, dove s'ammette che la Commissione, in via di eccezione, possa dispensare dalle prove didattiche e sperimentali, o da entrambe, coloro che abbiano dato prova di avere attitudine ad insegnare.

Ritengo pericolosa questa eccezione, e mi piacerebbe perciò che, tolto il comma, si stabilisse che tutti debbano essere sottoposti ad una prova sperimentale o didattica. Ecco per quali ragioni credo buona la soppressione.

L'esperienza della lezione o della prova pratica, ha un doppio valore. Ha innanzi tutto valore in quanto attesta, col fatto, che colui che aspira alla libera docenza ha facilità di espressione e di esposizione dinanzi all'uditorio; è insomma la prova didattica della sua efficacia rispetto alla scolaresca. E questa prima ragione vale certamente per coloro che credono che possa già tale efficacia essere documentata dall'insegnamento, che nelle scuole medie abbia precedentemente professato chi desidera la libera docenza.

Ma vi ha un'altra ragione, così nella lezione come nell'esperimento, in quanto dovendo l'esaminando prepararvisi su tema dato e in un tempo prescritto, si viene a chiedergli di dimostrare se egli sia tale da potere in breve tempo, padroneggiando gli strumenti della specialità e avendo già la maturità intellettuale generale, fare una preparazione adeguata al cimento e riuscire a parlare o sperimentare con sapienza, prontezza, efficacia.

Altro è fare una conferenza su tema scelto dall'oratore, ed altro è trovarsi, come nella necessità dell'insegnamento accade, quasi all'improvviso dinanzi ad un tema che si deve affrontare pubblicamente, perchè lo svolgimento della materia lo richiede. L'esperimento della lezione ha dunque un doppio valore: dimostra se uno sa parlare bene, sa bene esporre, ma anche dimostra se uno è tale da conoscere, non che la materia in genere, la bibliografia generale e gli strumenti sussidiarii così da mettersi in grado di trattare bene un tema prefisso, dinanzi a un uditorio, in un breve spazio di tempo. Anche queste prove sono, come si vede, oltre che didattiche, scientifiche, e com-

piono i titoli; onde l'esperienza già fatta nell'insegnamento medio non può avere, per questa parte, che uno scarso valore. Confido che le mie osservazioni persuaderanno l'on. ministro e l'Ufficio centrale della convenienza di lasciare da parte l'eccezione, in modo che tutti gli aspiranti alla libera docenza siano sottoposti alle prove, intese nel duplice senso che ho cercato di chiarire.

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho domandato di parlare per proporre qualche modificazione a questo primo articolo. Ma dopo il discorso molto analitico del collega Mazzoni, credo che possa in due parole dichiarare che consento in gran parte con quel che egli ha detto. Solamente ho un'osservazione a fare: egli ha conglobato l'esperimento didattico con la prova sperimentale. La prova didattica è veramente capitale in qualsiasi insegnamento, di cui è domandata la libera docenza. È una prova specifica della prontezza con cui, con la dilazione di poche ore dal momento in cui si è ricevuto il tema della lezione dalla Commissione, si sia in grado di svolgerlo adeguatamente con ordine, con esposizione chiara. Io mi sono trovato commissario in alcuni casi di libera docenza e ho notato che i candidati non intendono il vero valore di questa prova didattica e cercano il sublime, ciò che vi ha di più astruso nella scienza, per dar prova del loro sapere.

Invece questa non deve essere la prova del sapere, ma dell'attitudine ad insegnare anche le cose più semplici e fondamentali all'universalità degli uditori.

Ora che sarà abolita con questa legge la libera docenza per esame e sarà solamente adottata la libera docenza per titoli, la capacità di far progredire la scienza, la prova di avere addotto nuovi contributi al sapere, è data dai titoli, dalle pubblicazioni che il candidato presenta per conquistare la docenza, quindi la lezione ha semplicemente il valore di una prova della capacità d'insegnare con efficacia facendosi intendere alla media almeno degli studenti. La prova sperimentale, trattandosi di libere docenze ottenute per titoli, consento con la Commissione che possa essere omessa, perchè la capacità scientifica deve desumersi dai titoli; è quindi la semplice prova didattica che si deve esigere dai candidati.

Ciò semplifica assai il compito delle Commissioni esaminatrici, e risparmia le spese e i disagi non indifferenti per le prove sperimentali in tutto il gruppo delle discipline biologiche.

Concludendo, io dico, che trattandosi di libere docenze da conseguire per titoli, è logico di esentare i candidati dalla prova sperimentale, ma non dalla prova didattica: questa è l'unica cosa in cui dissento dal parere del collega Mazzoni.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Pochissime parole dopo quello che hanno detto i colleghi senatori Ciamician e Mazzoni, col quale io in fondo consento. Voglio solo far rilevare che la legge Casati ammetteva che potessero chiedere la libera docenza anche quelli che non avevano la laurea; solamente i regolamenti posteriori, interpretando la legge in modo restrittivo, e non so se questo sia stato costituzionale, posero come regola generale l'obbligo della laurea, e da allora passò nell'uso che si dovesse richiedere la laurea: dopo fu anche stabilito che questa laurea dovesse essere stata conseguita almeno da due anni, e poi tre anni prima della presentazione della domanda. Ma, in ogni caso, i regolamenti, quando imposero l'obbligo della laurea, lasciarono aperta la strada per dar la libera docenza anche a chi non l'avesse, inquantochè fu stabilito che il Consiglio superiore, in certi casi speciali, potesse dispensare dall'obbligo di presentare la laurea.

Ora, se quest'obbligo della laurea si conserva per legge, bisogna però lasciare aperta la porta anche a quelli che non l'hanno, e che pure potessero meritare la libera docenza. Fissando che in casi eccezionali il Consiglio superiore, e non la Commissione giudicatrice come mi pare che qualche collega proponesse, possa ammettere che si concede la libera docenza anche senza la laurea.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che gli emendamenti debbono essere presentati in iscritto alla presidenza.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Innanzi tutto dichiaro che mi associo alla proposta dell'onor. Mazzoni circa la soppressione del secondo comma, e proporrei per il terzo comma una modificazione che mi

pare ispirata dal criterio stesso che informa la legge.

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale sono stati concordi nel proposito di rendere effettiva la libera docenza; mi pare che questa, che poteva essere pel passato considerata come un puro titolo, ora con la presente legge si voglia che diventi un dovere, un esercizio reale; un vero insegnamento.

Questo si rileva dal contesto dell'art. 6 del progetto di legge in cui è detto che quando un libero docente non professi l'insegnamento ottenuto per cinque anni consecutivi, senza legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o scuola cui il libero docente appartiene, perde il diritto al titolo.

Ora, nell'ultimo comma di quest'articolo si dice: « che colui che riesce classificato nella terna per concorso a ordinario o straordinario, ha il diritto al titolo di libero docente per la materia ».

Qui si potrebbe essere consenzienti se non fosse a temere un pericolo, che cioè nella composizione della terna, che costituisce il punto scabroso nella relazione dei concorsi, non si apra maggior adito all'influsso della benevolenza per cui chi non potesse conseguire una cattedra, sia cacciato nella terna, per conseguire quella libera docenza che non richiese, e che forse non conseguirebbe altrimenti.

Il pericolo è considerevole, ed accrescerebbe un imbarazzo di più alla sincera composizione delle terne: per guisa che intendendo a sanare un male, forse si riuscirebbe a stimolarne un altro.

Se pertanto colla presente legge si vuol raggiungere il fine caldeggiato dall'onor. ministro e sostenuto dall'Ufficio centrale, sarebbe bene che si aggiungessero alla fine del comma le seguenti parole: « Quando ed in quanto impartisca effettivamente l'insegnamento ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il Senato si trova di fronte a tre emendamenti proposti a quest'articolo dai senatori Ciamician, Mazzoni, e Tommasini. Essi propongono che nel primo comma sia levato l'obbligo della laurea.

TOMMASINI. No, no.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il primo comma, nella nuova redazione proposta, direbbe così:

« L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi dia prova di attitudine, ecc. ». Senza altre limitazioni.

È stato osservato, parmi dal senatore Dini, che l'obbligo di questa laurea non si trova nemmeno nella legge Casati; fu introdotta posteriormente. Pare ai miei colleghi dell'Ufficio centrale, che la laurea non offra una garanzia di grande valore. Può darsi che aspiri alla libera docenza anche chi non abbia la laurea, si è citato il nome del Marconi, il quale non ha, dicesi, laurea, così il D'Annunzio; e rammento che Marco Minghetti diceva di non avere mai preso una laurea. Ed io credo che nessuno avrebbe potuto contestare la sua competenza, a niun'altra seconda.

Una volta che si è creata una Commissione la quale, a differenza di quelle che oggi conferiscono la libera docenza, per la sua stessa composizione, offre le maggiori garanzie di serietà e di serietà nell'esame, pare all'Ufficio centrale che non vi possa essere difficoltà eliminando l'obbligo della laurea. In questo senso anzi l'Ufficio centrale rivolge preghiera all'onorevole ministro perchè voglia accettare l'emendamento dei senatori Ciamician e Mazzoni.

Veniamo al secondo emendamento, proposto dal senatore Mazzoni il quale vorrebbe soppresso il secondo comma dell'articolo, il quale autorizza che « in via di eccezione si possa dispensare dalle prove didattiche o sperimentali, o da entrambe, quegli aspiranti le cui attitudini di insegnanti e di sperimentatori (e qui faccio notare che nella stampa del progetto è incorso un errore, si è messo un singolare invece del plurale) ritenesse accertate », io faccio osservare che l'Ufficio centrale è stato più rigido di quanto non sia stato il ministro, perchè il testo proposto dal ministro diceva: « La Commissione, però, potrà dispensare dalla prova pratica quegli aspiranti, la cui attitudine didattica giudicasse altrimenti accertata ».

L'Ufficio centrale invece ciò consente solo in via di eccezione, ha quindi reso più difficile questa dispensa dalla prova didattica. Ha ammesso la possibilità della dispensa considerando che possono essere candidati all'esame di libera docenza anche dei provetti professori di scuole

secondarie, la cui attitudine didattica è stata provata dall'esercizio di molti anni, e a stabilire la quale nulla potrebbe aggiungere un breve esperimento fatto al momento dell'esame.

Per queste ragioni la proposta del senatore Mazzoni non pare all'Ufficio centrale da accogliere.

Infine il senatore Tommasini al comma 3 propone che dopo le parole: « al titolo di libero docente per la materia messa a concorso » si aggiungano le parole: « quando e in quanto effettivamente impartisca l'insegnamento ».

Pare all'Ufficio centrale che questo emendamento non trovi la sua sede in questo articolo primo e quindi rivolge preghiera al senatore Tommasini perchè non insista sopra questa aggiunta...

TOMMASINI. Domando di parlare.

DI CAMPOREALE... che l'Ufficio centrale non crede in questo articolo di potere accettare.

TAMASSIA. E sulla mia proposta?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Della proposta del senatore Tamassia non ho parlato, perchè essa è l'inverso dell'emendamento Ciamician; il fatto stesso che l'Ufficio centrale accetta l'emendamento Ciamician, e ha rivolto preghiera al ministro perchè voglia anche esso accoglierlo, porta per necessaria conseguenza che l'Ufficio centrale non possa accettare l'emendamento Tamassia.

Infatti l'emendamento Ciamician, che l'Ufficio centrale accetta, modifica il comma primo dell'articolo così: « l'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi dia prova di capacità, ecc. ». Soppresso il requisito della laurea non è il caso di stabilire un limite di tempo per il conseguimento della laurea e la esigibilità alla libera docenza.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei proporre ai colleghi di sopprimere la condizione della laurea (*approvazioni*), però di fare delle eccezioni. In questo abbiamo un regolamento che non so se sia ancora in vigore...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, è in vigore.

GRASSI. ... per il quale in casi particolari, di cui è giudice il Consiglio superiore, possono

avere anche altri titoli. Io direi di adottare questo articolo.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale a non insistere perchè si voti oggi l'articolo. Io credo sia meglio che tutti questi emendamenti siano inviati all'Ufficio centrale, il quale domani potrebbe presentarci proposte concrete e ben ponderate. Non è il caso di precipitare in questioni così gravi. Ho detto or ora che per l'affare della laurea io mi rimetto a ciò che decide l'Ufficio centrale, ma devo aggiungere che, per mia parte, crederei opportuno che la condizione della laurea restasse, anche perchè altrimenti il Governo domani si troverà dinanzi ad una enorme massa di domande se se si toglie quest'obbligo, e si darà spesso senza ragione un lavoro enorme alle Commissioni giudicatrici. Io non ne faccio questione, ma siccome mi pare che si possa rimediare a tutto mettendo quell'inciso a cui accennava il collega Grassi, crederei opportuno che la condizione della laurea restasse, con l'indicata riserva per quelli che non avendola, potessero pure meritare la libera docenza.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che sarebbe pericoloso improvvisare un articolo fondamentale. (*Vive approvazioni*). È necessario che gli emendamenti siano stampati ed esaminati. Perciò pregherei l'Ufficio centrale di volere concordare con me una redazione unica dell'articolo ed esaminare anche gli altri emendamenti proposti.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Dopo la proposta del senatore Dini ed il consiglio dell'onorevole ministro, di rimandare il seguito di questa discussione perchè l'Ufficio centrale possa prendere in esame gli emendamenti proposti, io credo che non possiamo che accettare un tale suggerimento. Vorrei però fare una aggiunta, ed è che gli onorevoli colleghi i quali abbiano intenzione di presentare emendamenti anche ad altri articoli, vogliano avere la compiacenza di mandare questa sera o domani mattina i

loro emendamenti all' Ufficio centrale, altrimenti ci troveremo domani nella stessa condizione riguardo all' art. 2 e dopo domani riguardo al 3 e così via, ed in questo modo non arriveremo mai alla fine di questa legge.

Prego quindi vivissimamente i colleghi di voler fare pervenire all' Ufficio centrale gli emendamenti, a qualunque articolo si riferiscano.

PRESIDENTE. Io, a mia volta, prego i signori senatori di presentare in tempo, perchè possano essere stampati, gli emendamenti che intendono proporre agli articoli di questa legge.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Io naturalmente non intendo di sopprimere l'obbligo della laurea; a me basta che vi sia la possibilità per un cultore eminente delle scienze di poter diventare libero docente, anche senza avere la laurea.

PRESIDENTE. La continuazione della discussione su questo disegno di legge è rinviata a dopo domani, mercoledì.

Domani alle ore 15 riunione degli uffici

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini:

Senatori votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	14

Il Senato approva.

Concessione a privati del servizio di recapito per espresso delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza:

Senatori votanti	97
Favorevoli	86
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di dopodomani, mercoledì, alle ore 15:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (numero 497 - *Seguito*);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari (N. 989);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 988);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946).

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (N. 495);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria (numero 982);

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13. (N. 986).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.05).

Licenziato per la stampa il 12 maggio 1913 (ore 17.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

Protezione del bacino idrologico di Montecatini

Art. 1.

Il bacino idrologico di Montecatini è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini val di Nievole e Pieve a Nievole, nonchè dal territorio del comune di Borgo a Buggiano compreso nel raggio di due-mila metri dal centro dell'anello murato del cratere delle acque Leopoldine.

Le sorgenti di acque minerali attualmente esistenti in tali territori sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazione o ricerca di acque o sostanze minerali.

Art. 2.

Il prefetto della provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto su proposta

dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto, il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti, senza l'autorizzazione del prefetto da rilasciarsi con le norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel bacino idrologico di Montecatini e di quelle che in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

L'indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di

tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compra-vendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabilimenti annessi alle sorgenti, salvo che gli stabilimenti non siano aperti ed in esercizio da un anno almeno alla pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, che sarà raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 12

Il Governo del Re provvederà, con regolamento, alle disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.